

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.239

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (239)

*(articolo 49, commi 1, lettera a), e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 28 luglio 2010*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 E 50 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare gli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e delle politiche europee, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, e dell'economia e delle finanze;

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

**CAPO I**

*Disposizioni generali*

**ART. 1**

*(Disposizioni di principio e definizioni)*

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 49 e 50, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. I provvedimenti definitivi di confisca emessi dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguiti sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.



3. Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
  - b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
  - c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
  - d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
  - e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
  - f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
  - g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
  - h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
  - i) certificato: il certificato allegato alla decisione quadro.
4. Quando una decisione di confisca emessa in un altro Stato membro ha per oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato.

## ART. 2

### *(Autorità competenti)*

1. Sono autorità competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il Ministro della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.
3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla corte d'appello competente direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia. Nel certificato, tradotto in lingua italiana, l'autorità giudiziaria di emissione attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei suddetti documenti in originale. Il Ministro della giustizia, quando riceve dallo Stato di emissione la decisione di confisca e il certificato, li trasmette



senza indugio alla Corte di appello territorialmente competente. Quando riceve una decisione di confisca dall'autorità giudiziaria italiana, la trasmette senza indugio allo Stato di esecuzione.

## CAPO II

### *Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri*

#### ART. 3

##### *(Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri)*

1. E' consentita l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca che conseguano a una condanna definitiva per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione:
- a) associazione per delinquere;
  - b) terrorismo;
  - c) tratta di esseri umani;
  - d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
  - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  - g) corruzione;
  - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - i) riciclaggio;
  - l) falsificazione e contraffazione di monete;
  - m) criminalità informatica;
  - n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
  - o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
  - p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
  - q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
  - r) sequestro di persona;
  - s) razzismo e xenofobia;
  - t) furti organizzati o con l'uso di armi;
  - u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
  - v) truffa;
  - z) estorsione;
  - aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
  - bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti;
  - cc) falsi;



- dd) falsificazione di mezzi di pagamento;
  - ee) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
  - ff) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
  - gg) traffico di veicoli rubati;
  - hh) violenza sessuale;
  - ii) incendio;
  - ll) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
  - mm) dirottamento di nave o aeromobile;
  - nn) sabotaggio.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

#### ART. 4

##### *(Garanzia giurisdizionale)*

1. Sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo dove si trova il bene. Se più sono i luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma.
3. Quando la corte di appello che ha ricevuto per l'esecuzione un provvedimento di confisca non si ritiene competente, trasmette senza ritardo gli atti all'autorità giudiziaria competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

#### ART. 5

##### *(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dal comma 6 del presente articolo, la corte di appello provvede al riconoscimento e all'esecuzione della decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.
2. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.
4. Se la decisione di confisca da eseguire concerne una somma di denaro, la corte di appello converte, se necessario, l'importo da confiscare in euro, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.
5. Quando l'autorità giudiziaria di emissione informa l'autorità giudiziaria di una decisione o misura che ha l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare, per



qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione, l'autorità giudiziaria pone immediatamente fine all'esecuzione della decisione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.

## ART. 6

### *(Motivi di rifiuto)*

1. La corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:
  - a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
  - b) quando risulta che una decisione di confisca per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona è stata già emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
  - d) quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
  - e) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
  - f) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
  - g) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
  - h) quando la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.
3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.
4. In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

## ART. 7

### *(Rinvio dell'esecuzione)*

1. La corte d'appello può disporre il rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, quando:
  - a) il bene è oggetto di un procedimento di confisca, anche di prevenzione;
  - b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;
  - c) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;



- d) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso.
2. Non appena venuto meno il motivo del rinvio, la corte di appello adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

#### ART. 8

##### *(Obbligo di informazione)*

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.

#### ART. 9

##### *(Ricorso per cassazione)*

1. Contro la sentenza della corte di appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, il Ministro della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

#### ART. 10

##### *(Concorso di decisioni di confisca)*

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un provvedimento di confisca nei confronti della stessa persona fisica o giuridica avente ad oggetto un medesimo bene o una somma di denaro e il condannato non dispone in Italia di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la corte di appello decide quali decisioni di confisca devono essere eseguite, tenuto conto, in particolare, della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni.

#### CAPO III

##### *Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri*

#### ART. 11

##### *(Competenza)*



1. Competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

## ART. 12

### *(Procedimento di trasmissione)*

1. Il pubblico ministero trasmette allo Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:
  - a) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito;
  - b) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;
3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
6. La decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:
  - a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
  - b) la confisca del bene indicato nella decisione di confisca comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo per ritenere che tale bene si trovi in uno dei due o più Stati membri;
  - c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
7. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che la comunica immediatamente allo Stato di esecuzione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venir meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo.

## CAPO IV

### *Disposizioni finali*

## ART. 13

### *(Norme applicabili)*





1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

#### ART. 14

##### *(Destinazione delle somme e dei beni confiscati)*

1. Le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro, alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.
3. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

#### ART. 15

##### *(Risarcimento)*

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

#### ART. 16

##### *(Clausola di invarianza)*

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

